

Schema di  
ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ  
DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE  
DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI  
(decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3-bis )

LE PARTI

- Per la Provincia di Savona, il dirigente \_\_\_\_\_, autorizzato con decreto presidenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in seguito denominata anche "Provincia";

- Per il Comune di \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, autorizzato con delibera Giunta n..... del \_\_\_\_\_, in seguito denominato anche "ente aderente";

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 3-bis , del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie;

- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del piano dei fabbisogni approvato;

- l'ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;

- il comma 2, del citato articolo 3-bis , d.l. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;

- La Provincia, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014, intende esercitare, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000, le funzioni di organizzazione di tali procedure selettive.

Tutto ciò premesso e considerato, approvano il seguente accordo, composto da 12 articoli, come di seguito riportati.

Articolo 1

Finalità, ente capofila e fasi procedurali

1. L'obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale della Provincia e degli enti locali aderenti del territorio provinciale.

2. A tale fine, la Provincia e gli enti locali aderenti del territorio provinciale soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000 intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora solo: decreto), dando atto che il ruolo di ente capofila viene svolto dalla Provincia.

4. La procedura si svolgerà in due fasi:

a. FASE 1: formazione di elenchi di idonei da Parte della Provincia sui profili professionali individuati.

b. FASE 2: interpello sugli elenchi di idonei da parte degli enti aderenti per l'assunzione di profili specifici previsti nei propri Piani dei Fabbisogni del Personale a tempo determinato o indeterminato.

Articolo 2

Competenze e responsabilità

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche (Fase 1), la Provincia potrà avvalersi delle proprie strutture interne nonché di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti.
2. Per lo svolgimento della Fase 1, la Provincia provvede ad approvare il bando della selezione, a svolgere la selezione, ad approvare l'elenco degli idonei e pubblicarlo sul proprio portale, a verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni richieste nella domanda per la partecipazione alla stessa, ad effettuare gli aggiornamenti almeno annuali dell'elenco.
3. Nello svolgimento della Fase 2, resta di esclusiva competenza di ogni ente aderente e della Provincia per le proprie assunzioni la verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la stessa categoria e medesimi o analoghi profili professionali
4. L'interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi viene approvato, con determina dirigenziale, dall'ente aderente proponente l'assunzione, che lo inoltra alla Provincia per la comunicazione agli idonei e per la pubblicazione sul sito web – sezione Amministrazione Trasparente – per una durata minima di 10 giorni. Scaduto il termine per la manifestazione di disponibilità all'assunzione da parte degli idonei (pari alla durata della pubblicazione), la Provincia fornirà all'ente l'elenco degli idonei che hanno manifestato la disponibilità all'assunzione. Dell'interpello deve essere altresì pubblicata notizia nel sito web Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso dell'ente aderente proponente.
5. In presenza di più manifestazioni di disponibilità, l'ente proponente l'assunzione provvederà alla selezione con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021 (comma 4 dell'art. 3 bis del decreto), nonché alla formazione ed approvazione della graduatoria finale dalla quale procede ad assumere il/i vincitore/i.
6. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la Provincia provvederà alle pubblicazioni relative alle selezioni degli idonei e ciascun ente aderente provvederà alle pubblicazioni relative alle selezioni tra gli idonei.
7. Sarà cura della Provincia definire la procedura per l'acquisizione delle candidature, lo svolgimento delle prove della Fase 1, la gestione e aggiornamento degli elenchi degli idonei, la comunicazione degli interpellati e la raccolta delle candidature.

### Articolo 3

#### Categorie e profili delle selezioni

1. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali, compresa la qualifica dirigenziale.
2. Le procedure di selezione terranno conto della possibile diversità terminologica nella definizione dei profili presso i diversi enti locali aderenti: a tal fine, l'ente aderente indicherà nell'interpello la definizione del profilo nella propria dotazione organica e l'attestazione di equivalenza con il profilo con cui è denominato l'elenco di idonei al quale intende attingere.
3. La Provincia definirà i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità ed eventualmente sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti locali nell'ottica di individuare profili comuni a più richieste.

### Articolo 4

#### Commissioni delle selezioni

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, oltre eventuali componenti esperti aggiuntivi e un segretario verbalizzante, garantendo la presenza di entrambi i sessi e viene nominata dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni.
2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente della Provincia; i membri esperti potranno essere reperiti prioritariamente tra i dipendenti della Provincia e degli enti convenzionati. I commissari dipendenti della Provincia e degli enti convenzionati si intendono membri interni delle commissioni con svolgimento del ruolo in orario di lavoro.

3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione.

4. Per le parti non incompatibili, si applicano le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e relativa legge di conversione, nonché le norme del regolamento per l'accesso agli impieghi, attualmente in vigore nella Provincia.

## Articolo 5

### Interpello e procedura di utilizzo dell'elenco degli idonei

1. La Provincia e gli enti aderenti, dopo la sottoscrizione del presente accordo, potranno predisporre, ciascuno per le proprie assunzioni, un interpello rivolto ai soggetti compresi in uno specifico elenco formato dalla Provincia, contenente:

a) Eventuali riserve di Legge (posti a favore dei volontari delle Forze Armate ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010; posti a favore dei disabili ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/99, posti a favore delle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/99; posti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 407/98 e delle categorie protette ad esse equiparate);

b) la specifica professionalità di interesse (conoscenze e competenze), in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;

c) il numero di posti richiesti per l'assunzione e l'ente/gli enti presso i quali sarà stipulato il contratto di lavoro;

d) l'attestazione di equivalenza del profilo da assumere con quello con cui è denominato l'elenco di idonei al quale si intende attingere (se la denominazione non risulta identica);

e) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time –rapporto ore settimanali);

f) le modalità di adesione all'interpello e le tempistiche per la risposta degli idonei che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del curriculum vitae, se richiesto;

g) la modalità di svolgimento della selezione (scritta o orale, in presenza o da remoto) e la data/ora ovvero le modalità di comunicazione successive della stessa, in presenza di più manifestazioni di interesse.

2. La Provincia si impegna a pubblicare l'interpello dell'ente aderente in apposita sezione del proprio sito web Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. Dell'interpello deve essere altresì pubblicata notizia nel sito web Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso dell'ente aderente.

3. La comunicazione personale dell'interpello agli idonei è effettuata dalla Provincia, che provvede altresì alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità all'assunzione e alla trasmissione dei nominativi all'ente aderente.

4. A conclusione dell'eventuale procedura selettiva, l'ente aderente comunicherà gli esiti alla Provincia ed i nominativi dei soggetti che saranno assunti a tempo determinato o indeterminato; se è assunti a tempo indeterminato, tali soggetti saranno cancellati dall'elenco degli idonei, come previsto dall'art. 3, comma 5, del Decreto.

5. Nel caso di utilizzo degli elenchi di idonei per la copertura, a tempo indeterminato o determinato, di posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni (comma 7 dell'art. 3 bis del decreto), l'ente aderente approva, in assenza di utilizzo di proprie graduatorie l'interpello, che verrà pubblicato e comunicato agli idonei ai sensi dei precedenti commi 2 e 3; l'ente aderente può, tuttavia, prescindere, in caso di più manifestazioni di disponibilità all'assunzione, dall'applicazione del comma 5 dell'art.2 del presente accordo.

## Articolo 6

### La gestione degli elenchi di idonei

1. La gestione degli elenchi di idonei è di esclusiva competenza della Provincia. Gli elenchi hanno una durata di tre anni dalla data della loro prima approvazione.
2. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità e tutela della privacy dei candidati, gli elenchi ed i relativi aggiornamenti verranno pubblicati nella sezione del sito web Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso della Provincia.
3. La Provincia, con cadenza almeno annuale, provvederà all'aggiornamento degli elenchi nel triennio nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 art. 3 bis d.l. 80/2021.
7. L'ente aderente si impegna a trasmettere la determinazione di assunzione del soggetto individuato.

## Articolo 7

### Rapporti finanziari

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), vengono finanziate, annualmente, dalla Provincia.
2. Competono alla Provincia le entrate derivanti dalla riscossione della quota di partecipazione al concorso prevista nel regolamento della Provincia. Nessuna ulteriore quota sarà richiesta dall'ente aderente per la partecipazione alla seconda fase di selezione.

## Articolo 8

### Durata, recesso

1. Il presente accordo è valido dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2026 e può essere prorogato, con provvedimento espresso degli enti associati
2. L'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si conclude, in ogni caso, alla data del 31/12/2026.
3. Il recesso di un ente prima della scadenza dell'accordo è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi alla Provincia e vale dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di formalizzazione del recesso.

## Articolo 9

### Trattamento dati personali

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati;
2. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.
3. Le parti si rendono reciprocamente noto che i candidati alle procedure selettive potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente accordo il pieno, consapevole ed

incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

4. Per quanto riguarda il trattamento di dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni di supporto agli Enti aderenti da parte della Provincia oggetto del presente accordo, l'Ente provvede a nominare la Provincia, nonchè i soggetti esterni dei quali la Provincia si avvale, quali responsabili esterni del trattamento dei dati. I riferimenti degli eventuali soggetti esterni saranno tempestivamente comunicati dalla Provincia con separate note.

Analogamente, la Provincia provvede a nominare l'Ente aderente, nonchè i soggetti esterni di cui si avvale, quali responsabili esterni del trattamento dei propri dati. I riferimenti degli eventuali soggetti esterni saranno tempestivamente comunicati dall'ente aderente alla Provincia.

**Articolo 10**

**Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Provincia.

**Articolo 11**

**Contenziosi**

1. Gli enti locali e la Provincia sono responsabili in via esclusiva degli atti e delle attività posti in essere per la gestione della fase di loro competenza così come definite nel presente accordo.

2. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, il foro competente in via esclusiva è quello di Savona.

**Articolo 12**

**Esenzione bollo e registrazione**

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo:

\_\_\_\_\_

Per la Provincia di Savona:

\_\_\_\_\_

Data e luogo:

\_\_\_\_\_

Per il Comune:

\_\_\_\_\_